

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO RISCHI PER PERDITE OCCULTE ACQUA

Sub Ambito 3 dell'Umbria

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 settembre 2025



PREMESSA

La Valle Umbra Servizi Spa di seguito Gestore, si obbliga a rimborsare al cliente aderente al Fondo Rischi Fughe acqua, di seguito denominato Fondo, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, le somme accertate per perdite d'acqua a valle del contatore.

Per tutti i clienti che non aderiscono al fondo troveranno applicazione le tutele minime, temporali ed economiche, previste dalla normativa vigente in materia (Articolo 19 della Deliberazione ARERA 218/2016/R/idr - TMSII, integrato e modificato dalla Delibera 609/2021/R/idr).

In particolare con riferimento alle tutele di prezzo da applicare alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti, il Gestore prevede:

- per il servizio acquedotto l'applicazione di una tariffa pari alla metà (50%) della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%;
- esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento (a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente).

ART. 1 - DEFINIZIONI

Consumo medio giornaliero di riferimento (CMR): rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.

Consumo per utenza indiretta (Uind): è il consumo per unità immobiliare rilevato (e quindi misurato) determinato come differenza tra la lettura rilevata dal contatore condominiale al momento dell'individuazione della perdita occulta e l'ultima lettura effettiva precedente non contestata, rapportato al numero delle unità immobiliari.

Consumo Condominiale (Ccond): è il consumo rilevato (e quindi misurato) determinato come differenza tra la lettura rilevata al momento dell'individuazione della perdita occulta di un impianto centralizzato e l'ultima lettura effettiva precedente non contestata.

Contatore Accessibile: per contatore accessibile si intende un contatore collocato in un luogo al quale l'operatore incaricato della lettura può sempre accedere senza che sia richiesta la presenza del Cliente o di un'altra persona incaricata di consentire l'accesso al contatore stesso.

Contatore NON Accessibile: per contatore NON accessibile si intende un contatore collocato in un luogo al quale l'operatore incaricato della lettura non può accedere senza che sia richiesta la presenza del Cliente o di un'altra persona incaricata di consentire l'accesso al contatore stesso.

Perdita Occulta (P): è la perdita idrica occorsa a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente finale, non affiorante e non rintracciabile con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà. È determinata dalla differenza tra la lettura fornita dal cliente dopo la riparazione dell'impianto a seguito di perdita (L2) e la somma tra l'ultima lettura effettiva non contestata (L1), e il consumo storico dell'utenza negli ultimi due anni antecedenti la perdita (CMR), ai sensi del comma 19.3 della Deliberazione ARERA 21 dicembre 2021 n.609/2021/R/idr.

$$\text{PERDITA OCCULTA} = L2 - (L1 + \text{CMR})$$

La perdita per essere considerata idonea all'ammissione ai benefici del presente Regolamento deve avere le seguenti caratteristiche:

1. trovarsi nel tratto a valle del contatore;
2. trattarsi di rottura della condotta per effetto di vetustà, corrosione, guasto, gelo o simili;
3. essere non visibile e quindi localizzata in una parte dell'impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio e, in ogni caso, non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente.
4. non essere causata per opera o per negligenza dello stesso cliente né di terzi.

Sono pertanto escluse dalla definizione di perdita indennizzabile quelle derivanti dal non perfetto funzionamento di

rubinetti, di impianti di utilizzazione, degli scarichi, degli addolcitori, quelle derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dal Cliente, quelle conseguenti a rotture delle tubazioni provocate dal Cliente o da terzi, quelle conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno nonché quelle conseguenti ad ogni specie di danno indiretto.

È considerata perdita occulta anche la fuoriuscita di acqua conseguente a furto e manomissioni in edifici e siti non utilizzati in modo continuativo a condizione che siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:

- l'abitazione, il cantiere, l'edificio produttivo o, più in generale l'insediamento servito da acquedotto non sia utilizzato in modo continuativo. A tal fine dovrà essere resa dichiarazione da parte dell'intestatario del servizio ai sensi del DPR 445/2000;
- l'abitazione, il cantiere, l'edificio produttivo o, più in generale l'insediamento servito da acquedotto sia stato soggetto a furto o danneggiamento. A tal fine dovrà essere resa copia della denuncia alle Autorità competenti.

Utenza indiretta: utenti indiretti sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII.

ART. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina lo strumento, denominato Fondo rischi per perdite occulte, in seguito "Fondo", per la copertura degli oneri conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a perdite occulte così come definite all'art. 1.

Il Gestore si obbliga a rimborsare al Cliente aderente al Fondo, alle condizioni, con le modalità e nei termini e con i limiti di importo previsti dal presente Regolamento, l'addebito dei maggiori importi fatturati a fronte delle suddette perdite accidentali lungo la rete a valle del contatore.

Il Gestore informa l'utenza dell'istituzione e delle modalità di funzionamento del Fondo, nonché dei successivi aggiornamenti tramite apposite comunicazioni inserite nella bolletta, e rende disponibile il Regolamento approvato presso gli sportelli, sul proprio sito internet e, per i nuovi clienti, direttamente nel Contratto di Utenza.

Possono usufruire dello sgravio solamente i clienti:

- in regola con i pagamenti di tutte le fatture precedenti anche se relative ad altre forniture;
- che abbiano pagato almeno una rata annuale del fondo fughe in base al presente Regolamento o precedenti;
- che non abbiano già beneficiato di un precedente sgravio, a meno che siano decorsi almeno 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
- che abbiano presentato domanda entro e non oltre 3 mesi dalla segnalazione della perdita da parte del Gestore o, se ciò non avvenga dalla scadenza della fattura in cui è stato fatturato il consumo relativo alla perdita.

Anche ai fini della conservazione della risorsa, laddove il gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'utente finale interessato.

ART. 3 - PARAMETRI DA RISPETTARE PER L'ACCESSO AL FONDO

L'utente finale può usufruire delle prestazioni del fondo se il consumo derivante dalla perdita d'acqua è pari almeno al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (CMR), rappresentato dal consumo medio giornaliero dell'ultimo biennio antecedente la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.

**CONSUMO RILEVATO > doppio consumo medio giornaliero di riferimento
CR > 2 CMR**

Per le utenze con più concessioni (condominiali):

**CONSUMO RILEVATO > doppio consumo medio giornaliero di riferimento per utenza indiretta
CR > 2 CMR / nr. utenze indirette**

Qualora non sia possibile individuare il consumo medio giornaliero di riferimento, quest'ultimo verrà ricalcolato con il metodo pro-die sulla base delle letture rilevate nell'ultimo biennio non interessato dalla perdita. Nel caso di nuove attivazioni si farà riferimento al consumo medio della classe di appartenenza sulla base della tipologia di utenza; i

consumi medi per Categoria merceologica sono elencati nella TABELLA 1 allegata al presente Regolamento.

Nel calcolo della perdita si considera il consumo effettivamente misurato dall'ultima lettura non contestata fino alla lettura che fornisce l'utente finale dopo la riparazione; qualora il guasto non sia stato riparato, la tutela verrà applicata anche alle fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di 3 mesi, al fine di consentire la riparazione. Decorso tale termine senza che sia stata eseguita la riparazione, l'utente finale non avrà diritto ad ulteriori rimborsi per i periodi successivi.

ART. 4 - COSTITUZIONE DEL FONDO. MODALITÀ DI ADESIONE E DI RECESSO

Il Fondo, a totale carico degli utenti finali, è costituito dai contributi che annualmente il Gestore addebiterà ai clienti aderenti al Fondo attraverso la bolletta del Servizio Idrico Integrato.

Per i Clienti già contrattualizzati sarà data informativa nella sezione "Comunicazioni" della bolletta del Servizio Idrico Integrato.

Possono aderire al Fondo tutti i clienti, domestici e non domestici.

La quota annuale di adesione al Fondo, a totale carico del Cliente, è fissata, nei seguenti importi:

- utenze domestiche: €/anno 4,40 (+IVA) per ogni utenza/utenza indiretta
- utenze non domestiche: €/anno 11,00 (+IVA) per ogni utenza/utenza indiretta.

La quota di adesione verrà fatturata da parte del Gestore sulla prima bolletta di ciascun anno solare.

Le quote di adesione potranno essere aggiornate in seguito alla verifica della consistenza del Fondo e degli importi utilizzati. Gli importi saranno rimborsati anche in caso di superamento della capienza del Fondo.

ART. 5 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA

L'adesione al Fondo decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto di Utenza per i nuovi Clienti e dalla data di pagamento della bolletta contenente l'addebito della quota di adesione al Fondo i clienti già contrattualizzati.

Il Cliente, per usufruire delle prestazioni del Fondo, dovrà avervi aderito da almeno un anno. La copertura pertanto decorre dal 1° giorno successivo al 365° giorno dalla data di adesione al Fondo stesso.

La copertura terminerà nel momento in cui per qualsiasi causa venga a cessare il Contratto di Utenza, o per espressa rinuncia da parte del Cliente, in forma scritta (lettera, fax o e-mail), alle prestazioni del Fondo.

In caso di rinuncia da parte del Cliente non saranno rimborsate quote relative a fatture emesse pagate o comunque non contestate prima della scadenza.

ART. 6 - PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEL FONDO

Per potere beneficiare dell'utilizzo del Fondo sono indispensabili le seguenti condizioni:

- la fuga di acqua deve rientrare nella definizione di "Perdita Occulta" di cui al precedente art.1 e nei limiti previsti dagli artt. 2 e 3;
- il cliente deve presentare apposita domanda utilizzando esclusivamente il modello previsto dal Gestore nei tempi e nei modi di cui all'art. 2;
- il cliente deve consentire l'eventuale sopralluogo tecnico del personale del Gestore lasciando visibile il tratto di rete oggetto della riparazione fino a 30 giorni dalla presentazione della domanda pena l'esclusione della stessa.

Domande di sgravio non presentate entro il termine di cui all'art. 2 non saranno prese in considerazione, così come quelle prive della documentazione obbligatoria da allegare di seguito indicata:

- documento di identità dell'intestatario della fornitura o del legale rappresentante della Ditta/società intestataria;
- foto dettagliate del tratto di rete e del luogo in cui si è verificata la perdita (prima e dopo la riparazione).

Al fine di consentire la riparazione del guasto il meccanismo di tutela è applicato anche nei 3 mesi successivi alla data di rilevazione del consumo anomalo. La riparazione è sempre a carico del cliente e, al fine di preservare la risorsa idrica, dovrà avvenire entro 3 mesi dalla segnalazione della perdita da parte del Gestore.

ART. 7 - MODALITÀ DI CALCOLO DELLO SGRAVIO

Il calcolo dello sgravio per i clienti finali che aderiscono al Fondo viene effettuato con le seguenti modalità:

A) Si determina il **CONSUMO STORICO GIORNALIERO**, sulla base del **CONSUMO MEDIO GIORNALIERO DI RIFERIMENTO (CMR)**, come definito all'articolo 1. Nel caso in cui non sia possibile individuare il consumo medio giornaliero relativo al medesimo periodo in cui si è verificata la perdita, verrà utilizzato il consumo medio dell'utenza rilevato nel periodo più affine (eventualmente calcolato con il metodo del pro-die) dell'ultimo biennio antecedente la perdita stessa. Al consumo storico verranno applicate le tariffe di acquedotto vigenti all'anno di presentazione della domanda, comprensivo di fognatura e depurazione (se dovuti).

B) Si determina il **VOLUME DELLA PERDITA o DELTA (Δ)**, come indicato all'art. 1 del presente Regolamento. Ad essa verrà applicato un corrispettivo di acquedotto pari a 0,10 € al metro cubo, mentre non saranno applicate le tariffe di fognatura e depurazione in caso di comprovata perdita verso l'ambiente.

C) Si calcolano i corrispettivi

CORRISPETTIVI DOVUTI PER IL CONSUMO STORICO:

- **Acquedotto:** CMR x N. GIORNI PERDITA x TARIFFA VIGENTE DI ACQUEDOTTO
- **Fognatura:** CMR x N. GIORNI PERDITA x TARIFFA VIGENTE DI FOGNATURA
- **Depurazione:** CMR x N. GIORNI PERDITA x TARIFFA VIGENTE DI DEPURAZIONE

CORRISPETTIVI DOVUTI PER IL VOLUME ECCEDENTE:

- **Acquedotto:** Δ x 0.10 €
- **Fognatura:** 0,00 € NEL CASO DI PERDITA VERSO L'AMBIENTE
- **Depurazione:** 0,00 € NEL CASO DI PERDITA VERSO L'AMBIENTE

ART. 8 - CONTATORI INSTALLATI ALL'INTERNO DI POZZETTI SU SUOLO PUBBLICO

Nel caso di contatori installati a pavimento dentro pozzetti collocati su suolo pubblico ma difficilmente accessibili all'utenza a causa della collocazione degli stessi sotto il manto stradale, qualora si sia verificata una perdita idrica occulta post-contatore certificata e riparata dal Gestore (per il solo tratto dal pozzetto al confine della proprietà privata), lo stesso applicherà il consumo storico del periodo immediatamente precedente rilevato tra le ultime due letture non contestate. Il consumo sarà calcolato utilizzando il metodo del pro-die.

Il Gestore non può in nessun caso essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare dagli impianti interni.

In ogni caso il Cliente dovrà produrre domanda di sgravio entro i tempi e nei modi previsti dal presente Regolamento fermo restando che la certificazione della riparazione della perdita sarà fornita dall'Ufficio Tecnico del Gestore.

ART. 9 - MODALITÀ DI CALCOLO IN CASO DI RITARDO NELLA LETTURA DA PARTE DEL GESTORE

Pur confermando che la manutenzione degli impianti interni è a carico del cliente così come l'adozione delle norme di diligenza per la verifica della funzionalità degli impianti, si ritiene opportuno qualora si rilevino ritardi del Gestore nell'effettuazione delle letture del misuratore, l'applicazione del consumo storico per la parte eccedente i 365 giorni tra una lettura e l'altra.

Questo in quanto la lettura con cadenza regolare fa sì che vengano evidenziate prontamente in fase di fatturazione eventuali anomalie di consumo e che il cliente finale possa porvi rimedio evitando il protrarsi della perdita. Ciò esclusivamente nel caso che il misuratore sia accessibile.

ART. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Il Gestore provvederà al calcolo della fattura ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Resta impregiudicata a favore dell'utente finale la possibilità di rateizzazione prevista dall'art.42 dell'allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII).

ART. 11 - DECORRENZA E TERMINI DELLA COPERTURA

Il pagamento delle bollette che contengono le singole quote di adesione al Fondo costituisce la formale partecipazione alle prestazioni del Fondo stesso. Eventuali morosità in essere che non avessero contribuito all'alimentazione pro-quota del Fondo determinano l'impossibilità di accedere alle prestazioni di sussidiarietà che il Fondo garantisce.

ART. 12 - ADEGUAMENTO QUOTA DI ADESIONE

La quota potrà essere aggiornata contestualmente alle risultanze economiche a consuntivo del Fondo previa acquisizione del parere favorevole dell'Autorità d'Ambito e puntuale comunicazione ai Clienti.

TABELLA 1 - CONSUMO MEDIO IN BASE ALLA CATEGORIA D'USO (ANNO 2022)

CATEGORIA	CA
Domestico Residente	95
Domestico non residente	45
Condominiale	105
Artigianale - Commerciale	200
Pubblico Comunale disalimentabile	200
Pubblico Disalimentabile	300
Agricolo zootecnico	400
Pubblico non disalimentabile	1000

SIMULAZIONE TARIFFAZIONE NEL CASO DI PERDITE OCCULTE

Simulazione di calcolo in applicazione:

- 1) del presente REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO RISCHI PER PERDITE OCCULTE ACQUA;
- 2) della Delibera Arera 609/21;
- 3) delle tariffe ordinarie.

Casistica relativa a:

- uso domestico residente con 3 componenti;
- Consumo rilevato pari a 1.000 mc;
- Consumo storico applicato pari a 100 mc (relativo al periodo di competenza della fattura);
- Perdita pari a 900 mc.

I calcoli sono al netto delle componenti perequative.

1) Calcolo ai sensi del presente REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO RISCHI PER PERDITE OCCULTE ACQUA

- Applicazione delle tariffe vigenti (con fogna e depurazione se dovute) al consumo storico (100 mc);
- applicazione sui rimanenti consumi (900 mc) della tariffa idrica agevolata di acquedotto pari 0,10 €;
- esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione sui rimanenti consumi (900 mc) a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente;
- nell'esempio non sono quantificate ed addebitate le componenti UI

Data	Letture	Data	Letture	Tipo lettura	Consumo (mc)	Tipo consumo	Matricola
01/09/2024	1.000	31/12/2024	2.000	Autolettura	1.000	Consumo Reale	xxxxxxxx

Descrizione	Dal 01/01/2025	Al 30/04/2025	Quantità	U.M.	Tariffa applicata	Imponibile (€)	IVA
RICALCOLO PERDITE							
Tariffa fognatura perdite	01/01/2025	30/04/2025	900,000	€/Mc	0,000000	0,00	10
Tariffa depurazione perdite	01/01/2025	30/04/2025	900,000	€/Mc	0,000000	0,00	10
Tariffa acqua ridotta perdite	01/01/2025	30/04/2025	900,000	€/Mc	0,100000	90,00	10
TOTALE RICALCOLO PERDITE						90,00	
ACQUEDOTTO							
Tariffa agevolata	01/01/2025	30/04/2025	19,000	€/Mc	0,730600	13,88	10
Tariffa base	01/01/2025	30/04/2025	7,000	€/Mc	0,913100	6,39	10
Prima eccedenza	01/01/2025	30/04/2025	26,000	€/Mc	1,607100	41,78	10
Seconda eccedenza	01/01/2025	30/04/2025	48,000	€/Mc	3,443100	165,26	10
TOTALE ACQUEDOTTO						227,31	
FOGNATURA							
Quota variabile Fognatura	01/01/2025	30/04/2025	100,00	€/Mc	0,3392	33,92	10
TOTALE FOGNATURA						33,92	
DEPURAZIONE							
Quota variabile Depurazione	01/01/2025	30/04/2025	100,00	€/Mc	0,7828	78,28	10
TOTALE DEPURAZIONE						78,28	

TOTALE BOLLETTA	
IMPONIBILE	429,51
10 - IVA 10 - Aliquota 10% su imponibile di € 429,51	42,95
TOTALE BOLLETTA (salvo conguaglio)	472,46

2) Calcolo ai sensi della Delibera Arera 609/21, così come recepita da Valle Umbra Servizi. Applicazione in caso di perdita occulta ai clienti che NON aderiscono al fondo

- Applicazione delle tariffe vigenti (con fogna e depurazione se dovute) al consumo storico (100 mc);
- applicazione di una franchigia pari al 30% del volume eccedente il consumo storico (30% su 900 mc pari a 270 mc) con applicazione delle tariffe idriche vigenti;
- applicazione sui rimanenti consumi (630 mc) della tariffa idrica agevolata pari a metà della tariffa base (seconda fascia per gli usi domestici residenti, prima fascia per tutti gli altri usi);
- esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione sui rimanenti consumi (900 mc) a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente;
- nell'esempio non sono quantificate ed addebitate le componenti UI.

Data	Letture	Data	Letture	Tipo lettura	Consumo (mc)	Tipo consumo	Matricola
01/09/2024	1.000	31/12/2024	2.000	Autolettura	1.000	Consumo Reale	xxxxxxx

Descrizione	Dal 01/01/2025	Al 30/04/2025	Quantità	U.M.	Tariffa applicata	Imponibile (€)	IVA
RICALCOLO PERDITE							
Tariffa fognatura perdite	01/01/2025	30/04/2025	900,000	€/Mc	0,000000	0,00	10
Tariffa depurazione perdite	01/01/2025	30/04/2025	900,000	€/Mc	0,000000	0,00	10
Tariffa acqua ridotta perdite	01/01/2025	30/04/2025	630,000	€/Mc	0,456550	287,63	10
TOTALE RICALCOLO PERDITE						287,63	
ACQUEDOTTO							
Tariffa agevolata	01/01/2025	30/04/2025	19,000	€/Mc	0,730600	13,88	10
Tariffa base	01/01/2025	30/04/2025	7,000	€/Mc	0,913100	6,39	10
Prima eccedenza	01/01/2025	30/04/2025	26,000	€/Mc	1,607100	41,78	10
Seconda eccedenza	01/01/2025	30/04/2025	318,00	€/Mc	3,443100	1.094,91	10
TOTALE ACQUEDOTTO						1.156,96	
FOGNATURA							
Quota variabile Fognatura	01/01/2025	30/04/2025	100,00	€/Mc	0,33920	33,92	10
TOTALE FOGNATURA						33,92	
DEPURAZIONE							
Quota variabile Depurazione	01/01/2025	30/04/2025	100,00	€/Mc	0,78280	78,28	10
TOTALE DEPURAZIONE						78,28	
TOTALE BOLLETTA							
IMPONIBILE						1.556,79	
10 - IVA 10 - Aliquota 10% su imponibile di € 1.556,79						155,68	
TOTALE BOLLETTA (salvo conguaglio)						1.712,47	

3) Calcolo alle tariffe vigenti

- Nell'esempio non sono quantificate ed addebitate le componenti UI.

Data	Letture	Data	Letture	Tipo lettura	Consumo (mc)	Tipo consumo	Matricola
01/09/2024	1.000	31/12/2024	2.000	Autolettura	1.000	Consumo Reale	xxxxxxx

Descrizione	Dal 01/01/2025	Al 30/04/2025	Quantità	U.M.	Tariffa applicata	Imponibile (€)	IVA
ACQUEDOTTO							
Tariffa agevolata	01/01/2025	30/04/2025	19,000	€/Mc	0,730600	13.88	10
Tariffa base	01/01/2025	30/04/2025	7,000	€/Mc	0,913100	6.39	10
Prima eccedenza	01/01/2025	30/04/2025	26,000	€/Mc	1,607100	41,78	10
Seconda eccedenza	01/01/2025	30/04/2025	948,00	€/Mc	3,443000	3.263,96	10
TOTALE ACQUEDOTTO						3.326,02	
FOGNATURA							
Quota variabile Fognatura	01/01/2025	30/04/2025	1000,00	€/Mc	0,33920	333.92	10
TOTALE FOGNATURA						333,92	
DEPURAZIONE							
Quota variabile Depurazione	01/01/2025	30/04/2025	1000,00	€/Mc	0,78280	782,28	10
TOTALE DEPURAZIONE						782,28	

TOTALE BOLLETTA						
IMPONIBILE						4.442,22
10 - IVA 10 - Aliquota 10% su imponibile di € 4.442.22						444,22
TOTALE BOLLETTA (salvo conguaglio)						4.886,44

Valle Umbra Servizi S.p.A.
Via Antonio Buseti, 38/40
06049 Spoleto (PG)
Tel. +39 0743.23111
info@valleumbraservizi.it
www.valleumbraservizi.it

